

CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (MINUTO MANTENIMENTO) DEI LUOGHI DI LAVORO NELLE SEDI ISTAT DI ROMA IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL' ART. 64 LETTERA C) DEL D.LGS. 81/08

C.I.G.: 52703427CC

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, tra:

– per una parte:

1) L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, che da qui in avanti sarà indicato come **ISTAT**

Via Cesare Balbo, 16 - 00184 - Roma

codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005

rappresentato da _____, nato/a a _____, il _____,

domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

– per l'altra parte:

2) La _____, che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come **Società/Ditta**,

con sede legale in _____, Via _____,

codice fiscale n. _____, partita I.V.A. n. _____,

rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____,

domiciliato per la carica in _____, Via _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori descritti nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto (Allegato "A"), del quale è parte integrante.

È inoltre parte integrante del presente contratto il piano di sicurezza, anche se non materialmente allegato.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata da:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per gli articoli non abrogati;
- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione) e s.m.i.;
- Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza;
- Legge 13/8/2010 n. 136;
- clausole del presente atto.

ART. 3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La Società appaltatrice è l'unica responsabile della perfetta esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

La Società è obbligata altresì:

- a) a presentare, per i lavori da eseguire, i campioni dei materiali da impiegare. Tutti i materiali occorrenti dovranno essere della migliore qualità, anche in relazione alla riduzione dell'impatto sull'ambiente per l'intero ciclo di vita, e in ogni caso accettati dall'ISTAT che si riserva di respingere i materiali che ritenesse non idonei;
- b) all'espletamento delle pratiche ed al pagamento delle tasse di concessione per permessi, sia per i passaggi sia per l'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, ove necessari per la conduzione del cantiere con oneri a proprio carico;
- c) all'espletamento delle pratiche ed al pagamento delle tasse imposte e contributi per l'allacciamento delle reti idriche interne all'edificio alla rete cittadina, così come per la rete fognante, nonché di ogni onere per l'allaccio, ove necessario, dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti al cantiere i cui consumi sono a totale carico della Società e rilevabili da eventuali contatori provvisori installati a spese della Società medesima. Sono inoltre a carico della Società tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o certificati analoghi, come ad esempio W.FF., Azienda comunale, Società concessionarie di pubblici servizi, ecc. La Società dovrà altresì provvedere a tutti gli adempimenti di legge previsti per l'esecuzione delle opere appaltate, quali licenze comunali, W.FF., ecc. da rilasciare prima dell'inizio dei lavori; in genere ad ogni onere necessario ad assicurare l'inizio dei lavori, avendo adempiuto agli obblighi ed alle disposizioni di legge vigenti;
- d) alla custodia del cantiere e del materiale in esso giacente, non rispondendo l'ISTAT di eventuali danneggiamenti, sottrazioni o furti fino alla consegna delle opere appaltate da parte della Società, a lavori ultimati;
- e) ad assumere tutti gli oneri necessari per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che l'ISTAT abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito;
- f) alla consegna e/o all'uso anticipato dei locali e delle opere ultimate che la Direzione Lavori dovesse richiedere, senza che però la Società abbia diritto a compensi, potendo richiedere solo che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita da possibili danni che potessero derivarne;
- g) alla pulizia generale del cantiere e alla pulitura delle opere ultimate, provvedendo alla protezione delle apparecchiature e delle parti esposte a rischi e rotture, fino alla loro consegna all'ISTAT. All'atto della compilazione del verbale di ultimazione lavori, dovranno pertanto risultare puliti e lucidi i pavimenti, rivestimenti e quanto altro in vista nei locali nei quali sono stati eseguiti i lavori.

ART. 4) PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

Il personale impiegato nelle opere oggetto del presente contratto deve essere altamente specializzato e di gradimento dell'ISTAT e deve essere segnalato nominativamente al Servizio LTA dell'ISTAT e al Direttore dei lavori

In caso di sostituzione del personale durante l'esecuzione dell'appalto, la Società dovrà darne comunicazione scritta all'ISTAT.

Spetta all'ISTAT la facoltà di chiedere la sostituzione del personale non gradito.

La Società è tenuta a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'ISTAT medesimo.

La Società è responsabile di tutti i danni che per colpa o trascuratezza o imperizia del personale addetto ai lavori siano causati agli impianti o alle persone.

L'assicurazione degli operai è a carico della Società alla quale spetta ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni degli stessi.

Il personale medesimo dovrà essere munito, durante il servizio, di apposito cartellino indicante la denominazione della Società con fotografia e generalità proprie nonché dotato di camici e/o tute da lavoro uniformi.

ART. 5) DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori per il controllo e l'osservanza delle condizioni generali e particolari dell'appalto è affidata all'Arch. Claudio Chiostri.

Compito della Direzione dei lavori sarà la sorveglianza assidua dello svolgimento e dell'esecuzione dei lavori in conformità alle condizioni, norme e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, alle pattuizioni contrattuali, ai regolamenti, alle leggi vigenti e alle buone regole d'arte.

L'ISTAT non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone e delle cose, essendo esse in esclusiva spettanza della Società, cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito alla conduzione dei lavori, tenendo pertanto l'ISTAT e la Direzione dei lavori esonerati da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 6) SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di cessioni effettuate in violazione della normativa suddetta, ferme restando le altre responsabilità di legge della Società, l'ISTAT potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 12) del presente contratto.

Qualora non si proceda alla risoluzione del contratto, per qualunque violazione delle norme in materia di subappalto, l'ISTAT applicherà una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 7) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. La Società si obbliga inoltre a consegnare, all'inizio dei lavori, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza nonché il piano operativo di sicurezza previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008).

Il piano di sicurezza è parte integrante del presente contratto. In caso di inadempienza la Società sarà soggetta ad una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di gravi violazioni delle norme di sicurezza si procederà a risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 12) del presente contratto.

ART. 8) RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. La

Società dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal personale stesso all'ISTAT ed a terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o di danni di qualsiasi genere ricadrà sulla Società, sia per i lavori eseguiti direttamente, sia per quelli eventualmente subappaltati, restando sollevato l'ISTAT.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà consegnare una polizza assicurativa r.c. per il risarcimento dei danni eventuali cagionati all'ISTAT ed a terzi, con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Detta polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ed al collaudo".

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori relativi al primo ordine e cesseranno alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo intervento ordinato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia.

In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Dette polizze dovranno essere stipulate in base agli schemi tipo di cui al Decreto n. 123 del 12/03/04, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto.

ART. 9) OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Ove risultino lavori subappaltati, la Società risponde di ogni inadempimento delle imprese subappaltatrici in materia di oneri sociali.

La Società, e per suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

ART. 10) TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori alla Società da parte della Direzione dei lavori sarà effettuata con preavviso di tre giorni e dovrà risultare da apposito verbale.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi consecutivi compresi i festivi dalla data del verbale di consegna. La data di ultimazione dei suddetti lavori dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

L'ISTAT si riserva all'atto dell'inizio dei lavori di indicare il calendario delle opere e le priorità di esecuzione.

La Direzione Lavori potrà stabilire, all'interno delle opere appaltate, scadenze intermedie. Qualora la Società non rispetti tali scadenze, verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 11) sull'importo corrispondente alle opere in questione.

ART. 11) PENALITÀ

Qualora la Società non dovesse rispettare i termini indicati nell'art. 10, l'ISTAT applicherà una penale giornaliera pari allo 0,1 per cento sull'importo della parte consegnata in ritardo, al netto delle spese per la sicurezza.

L'importo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo dei lavori.

Per qualunque altra inadempienza che si dovesse verificare nel corso dell'esecuzione del contratto, è in facoltà dell'ISTAT applicare una penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori ed in ogni altro caso di inadempienza delle obbligazioni contrattuali, l'ISTAT ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di comunicazione scritta alla Società, con conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 16, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante. L'ISTAT potrà inoltre affidare in danno della Società medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

ART. 13) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto relativo ai lavori di cui all'art. 1 ammonta a € _____ (Euro _____), I.V.A. inclusa. Il suddetto importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 12.981,75 (euro dodicimilanovecento-ottantuno/75) non soggetti a ribasso d'asta.

I prezzi offerti dalla Società per l'esecuzione dei lavori devono intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la Società possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della Società, e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza, lavorazione e magistero, ogni spesa principale e accessoria e di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi pertanto, oltre alle spese generali ed al beneficio della Società, gli oneri tutti che gravano sulla Società stessa per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT ed a terzi, nonché ogni spesa di copia, bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I. V. A.

ART. 14) COLLAUDO E GARANZIA

L'ISTAT si riserva la facoltà di effettuare collaudi in corso d'opera attestati da appositi verbali dei quali sarà fatta menzione nel verbale relativo al collaudo finale.

Il verbale di ultimazione sarà compilato soltanto quando sia stata raggiunta la completa e perfetta ultimazione di tutte le opere appaltate.

Le operazioni di collaudo avranno termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora le opere eseguite dovessero risultare al collaudo non conformi ai requisiti, la Società dovrà provvedere a sue spese ad eseguire i lavori occorrenti per eliminare le manchevolezze riscontrate.

Qualora durante le operazioni di collaudo risultasse l'incompleta o imperfetta esecuzione dei lavori, l'ISTAT potrà applicare le penali indicate nell'art. 11) del presente contratto.

La Società, oltre alla responsabilità e garanzia secondo le vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera e della funzionalità di tutti i materiali e gli accessori messi in opera, per la durata di due anni dalla data del certificato di collaudo.

Pertanto, se durante il suddetto periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, la Società dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

ART. 15) MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei Lavori, su richiesta dell'Appaltatore, ogniqualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi dei costi per la sicurezza, raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto al netto del ribasso d'asta, accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.

Su ciascun certificato di pagamento, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori, sarà effettuata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4, e. 3 del D.P.R. 207/2010.

Il pagamento del saldo sarà subordinato all'esito favorevole del collaudo finale e della verifica della regolarità della documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e dal contratto trasmessa relativamente alla Società e agli eventuali subappaltatori. Il pagamento della rata a saldo sarà inoltre subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria prevista dall'art. 113, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dall'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010. Ai fini del pagamento, sulle fatture dovrà essere apposta la seguente dicitura: N.IMP. 185/2014, 186/2014, 100/2015, 101/2015.

ART. 16) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di € _____ (Euro _____), pari al 10% (ai sensi dell'art. 113, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%) dell'importo dell'appalto, mediante fideiussione bancaria prestata da Istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale ovvero mediante fideiussione assicurativa prestata da una Società di assicurazione legalmente autorizzata la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia, pertanto, avrà efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le garanzie fideiussorie ed assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 17) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il foro di Roma.

Le parti potranno però concordemente decidere di devolvere le controversie ad un giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del CPC e dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 18) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma dei propri organi competenti.

Sede,

LA SOCIETÀ

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

ART. 6) SUBAPPALTO

ART. 7) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 8) RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 11) PENALITÀ

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

ART. 14) COLLAUDO E GARANZIA

ART. 15) MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 17) FORO COMPETENTE

ART. 18) EFFICACIA DEL CONTRATTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO	1
ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	1
ART. 3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	2
ART. 4) PERSONALE ADDETTO AI LAVORI	2
ART. 5) DIREZIONE DEI LAVORI	3
ART. 6) SUBAPPALTO	3
ART. 7) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	3
ART. 8) RESPONSABILITÀ CIVILE	3
ART. 9) OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTO DI LAVORO	4
ART. 10) TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	4
ART. 11) PENALITÀ	5
ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO	5
ART. 13) IMPORTO DEL CONTRATTO	5
ART. 14) COLLAUDO E GARANZIA	5
ART. 15) MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
ART. 16) DEPOSITO CAUZIONALE	6
ART. 17) FORO COMPETENTE	7
ART. 18) EFFICACIA DEL CONTRATTO	7